



# COMUNE DI TRUCCAZZANO

*Città Metropolitana di Milano  
Via G. Scotti 50, CAP 20060*

**ORIGINALE**

**Numero : 52**

**Data 20-12-2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione.

All'appello risultano:

Franco De Gregorio	Presente	Presidente
Ilaria Vailati	Presente	Consigliere
Angelo Bonetti	Presente	Consigliere
Karin Cattaneo	Presente	Consigliere
Veronica Riva	Presente	Consigliere
Melania Margarito	Assente	Consigliere
Tirabassi Carlo	Presente	Consigliere
Piergiorgio Buratti	Presente	Consigliere
Claudio Fontana	Presente	Consigliere
Cristian Vallefucio	Presente	Consigliere
Vincenzo Barretta	Presente	Consigliere
Raissa Almeida	Presente	Consigliere
Veronica Francesca Mocellin	Presente	Consigliere

Sono così presenti n° 12 Consiglieri su n° 13 assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale **Dott.Diego Carlino** che cura la verbalizzazione del presente atto.

Assume la presidenza il Presidente Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

**VISTO** il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**RICHIAMATA** la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

**VISTI** inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

**RICHIAMATI** inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

**EVIDENZIATO** che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 29/07/2020;

**CONSIDERATO** che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

**RITENUTO**, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

<b><i>TIPOLOGIA IMMOBILE</i></b>	<b><i>ALIQUOTA</i></b>	<b><i>MOTIVAZIONE</i></b>
Abitazione principale di lusso (categorie A/1 – A/8 – A/9)	0,60%	DETRAZIONI Detrazione di € 200,00 da applicarsi all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Si conferma l'aliquota prevista l'anno precedente.

"Beni merce" fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali	Esenti	A seguito dell'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020 a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
Terreni agricoli	0,86%	Si conferma l'aliquota prevista l'anno precedente - IMU
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	Si conferma le aliquote previste per l'anno precedente
Altri immobili	1,06%	Si conferma le aliquote previste per l'anno precedente

**VISTO** l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:**

Consiglieri presenti n. 12 - Assenti n. 1 (Margarito)

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 4 (Vallefuoco, Mocellin, Barretta, Almeida)

Consiglieri astenuti n. 0

### **DELIBERA**

1) di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Elenco fattispecie principali

Fattispecie principale	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,86%
Aree fabbricabili	1,06%

Fattispecie principale	Aliquota
------------------------	----------

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
--	-------

#### Elenco fattispecie personalizzate

Nessuna fattispecie personalizzata inserita a sistema.

#### Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2) di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

4) di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

5) di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lg. n.267/00;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12 - Assenti n. 1 (Margarito)

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 4 (Vallefuoco, Mocellin, Barretta, Almeida)

Consiglieri astenuti n. 0

## **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

# COMUNE DI TRUCCAZZANO

Città metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto  
come segue:

Verbale del Consiglio Comunale  
n° 52 del 20-12-2024

IL Presidente

IL Segretario Comunale

Franco De Gregorio

Carlino Dott.Diego

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Truccazzano e vi  
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Truccazzano, lì                    a

IL Segretario Comunale

Carlino Dott.Diego

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma –  
D.Lgs. n. 267/2000);  
Li, 20-12-2024

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                    per il decorso del termine di 10  
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto  
2000

Li

IL Segretario Comunale

Carlino Dott.Diego

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005